CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 06 maggio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA.	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 13.03.2024, prot. C.d.c. n.2477;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 12.04.2024, prot. C.d.c. n.3334;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Siracusa

–Referti annuali del Presidente sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) –

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR "*Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile

2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

− verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

− valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

− verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

− rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

− monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;

− consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le "*Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023* ".

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico*", apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-*bis*, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a

particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di "autocorrezione ", con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 21/2024/VSGC del 9 febbraio 2024, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: "*…il Collegio*

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Siracusa;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, ***per l'anno in corso****, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed <u>in particolare:</u>*

- ad implementare, considerevolmente, nell'ambito del ***controllo successivo di regolarità amministrativa contabile****, gli atti oggetto di controllo con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;*

- ad implementare il controllo sulla ***qualità dei servizi****, in conformità a quanto previsto sia dall'art. 147 ter del TUEL:*

- *estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare*

compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

- *prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;*
- *dotandosi di una Carta dei servizi.*

- ad implementare, fermo restando quanto già precisato in sede di regolarità amministrativa e contabile, i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del ***P.N.R.R.****"*

Negli anni 2002 e 2023 oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 21/2024/VSGC, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, preme, preliminarmente, precisare che, in data 13.03.2024, prot. Cdc n. 2477, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 12.04.2024, prot. Cdc n. 3334, il Sindaco ha trasmesso, altresì, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preso atto che il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 20 novembre 2013, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, anni 2022 e 2023, si evidenzia che:

- negli anni 2022 e 2023 il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

 per il **2022**:

 i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/2;
 ii. di gestione 4/4;
 iii. quello strategico 4/1;
 iv. sugli equilibri finanziari 2/2;
 v. sugli organismi partecipati 1/1;
 vi. sulla qualità dei servizi 2/1 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022);

 Per il **2023**:

 i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/1;
 ii. di gestione 4/3;
 iii. quello strategico 4/2;
 iv. sugli equilibri finanziari 2/2;
 v. sugli organismi partecipati 1/1;
 vi. sulla qualità dei servizi 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2023);
- negli anni 2022 e 2023 non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);
- negli anni 2022 e 2023 per il controllo strategico sono state riscontrate criticità di grado medio (cfr. risposta al quesito n. 1.4 dei questionari);

- che il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

 nel **2022:**

 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 2/80 (il dato appare incongruente, ***cfr*. punto 2.6, lettere c) e d) del questionario**.);
 - per il controllo di gestione 4/0;
 - per il controllo strategico 1/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 1/1;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2022);

 nel **2023**:

 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 1/115 (il dato appare incongruente, ***cfr*. punto 2.6, lettere c) e d) del questionario**);
 - per il controllo di gestione 3/0;
 - per il controllo strategico 2/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 1/1;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 0/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2023);
- per entrambi gli anni sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023).

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-*bis* configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

L'Ente, nel proprio regolamento, riguardo tale tipologia di controllo, all'art.6, commi 1 e 2, prevede che: *"1) Il controllo interno di regolarità amministrativa è inteso a monitorare, nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi di competenza dei dirigenti delle strutture organizzative del Comune di Siracusa, la loro rispondenza alle vigenti norme legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità gestionale definita dagli artt. 107 e ss. Del T.U. di cui al D. lgs n. 267 del 18.08.2000 e a verificare la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione, se prevista; l'espletamento di tale controllo non comporta alcuna sospensione dell'efficacia e dell'esecutività degli atti sottoposti al controllo medesimo.*

2) Sono soggetti al controllo i seguenti atti, scelti secondo una selezione "a campione":

a) determinazioni adottate dai dirigenti responsabili di settore;

b) contratti non rogati dal Segretario Generale".

Quanto alla modalità di individuazione del campione, la stessa è prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del già menzionato regolamento, il quale prevede che: *"1) A seguito delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 l'UCA provvede attraverso un sistema di scelta a*

campione, all'individuazione degli atti da sottoporre a controllo e richiede l'immediata trasmissione degli atti selezionati.

2) La selezione viene effettuata con un metodo caratterizzato dall'oggettività e dall'imparzialità, preventivamente definito dall'UCA in apposito documento riservato, che non può essere portato a conoscenza di soggetti estranei all'UCA medesima".

L'art. 9, comma 4, del medesimo regolamento prevede, inoltre, che*: "Con cadenza annuale, l'UCA redige e trasmette al sindaco, al Consiglio Comunale, all'O.I.V. ed all'organo di revisione economico-finanziaria, una relazione riepilogativa dei controlli effettuati".*

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, nel biennio 2022 e 2023, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice. (cfr. risposta al quesito n. 2.3 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 dei questionari 2022 e 2023);
- **l'Ente ha dichiarato che:**
 - per il 2022 sono stati emanati n. **5.753** atti dal punto di vista del controllo di regolarità tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. **5.753** atti e non sono state rilevate e sanate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2022). Sul punto, si evidenzia un'apparente contraddizione, in quanto la tecnica di campionamento seguita (cioè l'estrazione casuale semplice) non dovrebbe determinare l'esame della

totalità degli atti emanati dal Comune, il cui ammontare, probabilmente è stato erroneamente indicato nel questionario;

- per il 2023 l'Ente ha emanato n. **7.067** atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e ne ha esaminati n. **7.067** di regolarità tecnico-amministrativa, non sono state riscontrate irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2023). Sul punto, si evidenzia un'apparente contraddizione, in quanto la tecnica di campionamento seguita (cioè l'estrazione casuale semplice) non dovrebbe determinare l'esame della totalità degli atti emanati dal Comune, il cui ammontare, probabilmente è stato erroneamente indicato nel questionario;

- i *report* sono stati trasmessi con cadenza bimestrale per il 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 2.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente dichiara per il biennio considerato che sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente dichiara che, per il 2022, non sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014; di contro tali verifiche sono state effettuate nell'anno 2023 (cfr. risposta al quesito n. 2.9 dei questionari 2022 e 2023);
- in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni (cfr. risposta al quesito n. 2.11 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto sopra esposto la Sezione, ferma restando l'impossibilità di individuare la percentuale degli atti sopposti a controllo, prende atto che sono state fatte ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi e che, in caso di riscontrate

irregolarità, sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvengono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("*Piano dettagliato obiettivi*" e "*Piano della performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel caso di specie, l'art.12, comma 1, del vigente regolamento, prevede che " *il controllo di gestione, inteso a perseguire le finalità di cui al precedente art. 2 – lettera b) sulla scorta dei principi sanciti dal vigente ordinamento finanziario e contabile e dall'art. 75 dello Statuto Comunale, è normato dagli artt. 47 e ss. del Regolamento comunale di contabilità*. "[1]

<u>Ciò posto, in relazione agli esiti del controllo si rileva che:</u>

- per il biennio in esame l'Ente ha trasmesso il referto sul controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), (*cfr*. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);

[1] l'art. 2 – lettera b - prevede che i controlli interni perseguono le seguenti finalità: *"verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti".*

- per il biennio in esame, l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione, nel biennio in esame, è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.6 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, nel periodo 2022 e 2023, ha erogato servizi a domanda individuale (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, è risultato pari al 46,59% nell'anno 2022, e al 51,23% nel 2023 (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo strategico può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".*

L'art.13 del vigente regolamento prevede che 1. *"Il controllo strategico è volto a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio con la deliberazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione revisionale e*

programmatica, attraverso la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici".

2) L'Unità preposta al Controllo Strategico (UCS), costituita e diretta dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, è composta da uno o più dipendenti comunali adeguatamente qualificati. Nell'atto di nomina, il Direttore Generale o il Segretario Generale indica i criteri di avvio del controllo strategico.

3)L'UCS elabora rapporti periodici, almeno trimestrali, da sottoporre alla Giunta e da rassegnare al Consiglio unitamente alle "proposte di deliberazione" di ricognizione dei programmi".

<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- riguardo alla programmazione di bilancio 2023-2025, l'Ente ha approvato il PEG, così pure riguardo alla programmazione di bilancio 2024-2026 (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performan*ce con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 dei questionari 2022 e 2023);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari al 93,14% nell'anno 2022 e al 98,70% nel 2023, (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari 2022 e 2023);

- riguardo le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, l'Ente ha adottato due o più deliberazioni negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO, per gli anni esaminati (cfr. risposta al quesito n. 4.11 dei questionari 2022 e 2023);
- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel biennio in esame, sono state adottate quelle relative alla:

a) rotazione degli incarichi dirigenziali;
b) rotazione ordinaria del personale;
c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc.…);
d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
e) informazione/formazione;
f) pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo strategico può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.15 del vigente regolamento dei controlli interni.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.2 dei questionari 2022 e 2023);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022 e 2023);
- nel corso del biennio in esame è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"*1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "*anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente*" (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Preliminarmente, sulla base delle informazioni contenute nelle deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., inerenti la ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa

Sezione di controllo, è stata redatta la tabella che segue, rappresentativa delle società in cui il Comune di Siracusa ha detenuto rapporti di partecipazione nell'anno 2023.

Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
93081320892	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA	05/07/2016	Ente pubblico (26)	Attiva (1)
01415800893	ATO SR 1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	30/12/2002	Società per azioni (2)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)
93045400897	CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	13/11/2002	Ente pubblico (26)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)
01467870893	CONSORZIO PLEMMIRIO	10/07/2003	Consorzio (4)	Attiva (1)
01517330898	CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE	01/03/2005	Consorzio (4)	Inattiva (5)
01746340890	DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.C.R.L.	23/01/2012	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Inattiva (5)
01816320897	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONI RIFIUTIA.T.O. SIRACUSA	14/01/2014	Società consortile per azioni (18)	Attiva (1)

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.14 comma 1, 2, e, 5 del vigente regolamento dei controlli interni, che sancisce che *"**1.** Con la deliberazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione revisionale e programmatica, il Consiglio definisce preventivamente gli obiettivi gestionali di ciascun organismo partecipato dal Comune*

di Siracusa, secondo parametri qualificativi e quantificativi, da rilevarsi attraverso un sistema di controlli esercitati dal dirigente del settore competente per materia, all'uopo individuato.
2.Per l'attuazione dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ciascun dirigente utilizza apposito sistema informativo messo a disposizione dell'Amministrazione, idoneo a rilevare, con periodicità almeno trimestrale, gli aspetti gestionali dell'organismo partecipato e, in particolare, la situazione contabile e organizzativa, il rispetto elle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e dei contratti di servizio, la qualità dei servizi resi all'utenza; sulla scorta dei dati rilevati, il dirigente analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le necessarie azioni correttive, con apposita relazione da comunicare al dirigente responsabile del settore finanziario, al Direttore generale, al Segretario Generale ed al Sindaco.
5. In sede di rendiconto annuale, devono essere rilevati i rapporti finanziari tra il Comune e ciascun organismo partecipato ed evidenziati i risultati complessivi della gestione, mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
<u>In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:</u>

- l'Ente detiene partecipazioni e, per gli anni in esame, si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater,* comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio 2022/2023, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023);
- nel biennio in esame è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.9 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame sono stati previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 dei questionari 2022 e 2023);

- riguardo la pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32 del D.lgs n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, dichiara l'Ente che "non ricorre la fattispecie" (cfr. risposta al quesito n. 6.15 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction,* in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, preliminarmente, precisare che in riferimento al controllo *de quo* il vigente regolamento dei controlli interni non contiene alcuna specifica disciplina.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente dichiara di aver adottato la Carta dei servizi per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.1 dei questionari 2022 e 2023), purtuttavia nelle note l'Ente dichiara quanto segue:" *L'Ente non ha una "Carta dei Servizi"; dispone, tuttavia, di alcune "Carte dei Servizi " settoriali.*

L'Ente ha reso disponibili online i questionari dei singoli Settori per monitorare il gradimento e la qualità percepita da parte dei cittadini, oltre ad un questionario avente carattere generale disponibile sul Sito dell'Ente.

Quest'ultimo, nel corso del 2023, ha subito modifiche sostanziali. Si evidenzia, altresì, che l'Amministrazione nel corso del 2023 ha implementato veste grafica e contenuti del proprio Sito istituzionale. e' allo studio la predisposizione, all'interno del nuovo sito, di un sistema di rilevazione della Qualità dei servizi più efficace ed efficiente. In parallelo, l'obiettivo dell'Amministrazione è anche quello di sviluppare un'adeguata analisi statistica dei dati rilevati";

- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi per gli anni 2022 e 2023 sulla base di 10 indicatori (cfr. risposta al quesito n. 7.2 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non ha effettuato confronti sistematici *(benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni nel biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 7.9 dei questionari 2022 e 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente non ha realizzato un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022 e 2023).

La Sezione, al pari di quanto già precisato con la deliberazione n. 21/2024/VSGC, pur rilevando che l'Ente si è dotato della carta dei servizi e che esercita tale forma di controllo, così come si evince dai dati del questionario, purtuttavia ritiene opportuno che : 1) l'Ente provveda ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking)* con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al fine, altresì, di elevare gli standard di economici o di qualità dei servizi resi; 2) realizzi un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati; 3) si doti di un'adeguata disciplina regolamentare in materia.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente negli anni 2022 e 2023 è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. In relazione a ciascun anno si rileva che:

- l'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR nel biennio in esame (cfr. risposta al quesito n. 10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.4 dei questionari 2022 e 2023);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022 e 2023);
- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR per il biennio in esame (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse nell'anno 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022 e 2023);
- gli organi di controllo interno, negli anni 2022 e 2023, hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:

 a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;

 b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;

 c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) **(**cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022 e 2023);
- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione ha prodotto specifici *report,* indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE negli anni 2022 e 2023, (cfr. risposta al quesito n. 10.13 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.14 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali evidenziano un sistema dei controlli interni in fase di virtuosa implementazione ma che, allo stato degli atti, presenta alcune criticità, con particolare riferimento al "**controllo di qualità**", così come si evince da quanto riportato in parte motiva.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Siracusa relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Siracusa;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, a **proseguire**, **per l'anno in corso**, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- ad implementare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL, provvedendo:

1) ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking)* con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al fine, altresì, di elevare gli standard di economici o di qualità dei servizi resi; 2) realizzando un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati; 3) dotandosi di un'adeguata disciplina regolamentare in materia;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale– per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Siracusa;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DISPONE

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 06 maggio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Giuseppe Vella)

Il PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria in data 9 maggio 2025
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura